

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA VAL  
D'ARBIA"

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1) E' costituita l'organizzazione di volontariato, con sede in Monteroni d'Arbia, via IV Novembre n.147, denominata: "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA", formata dalla fusione delle seguenti Associazioni di Pubblica Assistenza: Gruppo Donatori di Ponte a Tressa, Gruppo Donatori di Ponte d'Arbia, Gruppo Donatori Di Monteroni d'Arbia e Gruppo Donatori di Ville di Corsano, cui si aggrega esternamente la Pubblica Assistenza Gruppo Donatori di Murlo, che partecipa all'Associazione conservando la propria individualità.

ART. 2 (Statuto e regolamento)

1) L'organizzazione di volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza e Gruppo Donatori di Sangue Val d'Arbia" è disciplinata dal presente statuto, che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n° 266, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2) IL regolamento che sarà deliberato dall'assemblea disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1) LO statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti

all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'organizzazione stessa.

ART.4 (Modificazione dello statuto)

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza assoluta dei presenti.

ART.5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

## TITOLO II

### FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART.6 (Solidarietà)

L'organizzazione di volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza e Gruppo Donatori di Sangue Val d'Arbia" persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. E' escluso il fine di lucro e l'associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

ART.7 (Finalità)

1) Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato sono:

a) nell'organizzare il soccorso mediante ambulanza ad ammalati e feriti;

b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale

direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;

c) nel promuovere ed organizzare la raccolta di sangue;

d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;

h) nel promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'associazione si impegna anche a:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

-organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

-promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;

-organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;

-organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

-organizzare servizi di mutualità.

L'Associazione puo' perseguire le finalita' indicate nel presente statuto attraverso le seguenti modalita' e forme organizzative :

-Servizi ed attività organizzati e gestiti direttamente anche tramite convenzioni con Enti Pubblici;

-Adesione, promozione e costituzione di Fondazioni, quale unico soggetto fondatore o unitamente ad altre organizzazioni di volontariato e/o altri soggetti, per l'espletamento di attività e servizi rientranti nelle proprie finalità statutarie, conferendo allo scopo beni patrimoniali e /o branche di attività;

-Adesione, promozione e costituzione, quale unico soggetto fondatore o unitamente ad altre organizzazioni di volontariato e /o altri soggetti quali: Associazioni, societa' di capitali, consorzi, cooperative, nei limiti stabiliti dalla legge, per l'espletamento di attivita' e servizi rientranti nelle proprie finalita' statutarie, conferendo allo scopo beni patrimoniali e /o branche di attività.

Al fine di assicurare nel miglior modo possibile i servizi alla popolazione di tutte le frazioni ( Ponte a Tressa, Isola d'Arbia, Ville di Corsano e Ponte d'Arbia) e dei Comuni di

Monteroni d'Arbia e Murlo che compongono l'Associazione di Pubblica Assistenza e Gruppo donatori di sangue Val d'Arbia, la presente organizzazione di volontariato si impegna a:

mantenere le sedi, le attrezzature ed i presidi socio sanitari in tutte le frazioni ed i Comuni sopracitati;

mantenere in ogni frazione e Comune un Comitato Organizzativo fra i volontari che (come previsto dal regolamento interno), finanziandole promuoverà iniziative: di carattere culturale, ricreativo e sportivo e/o sul campo della raccolta del sangue; e/o nel servizio di onoranze funebri e che opererà per mantenere sempre vive le tradizioni delle locali popolazioni.

### TITOLO III

#### I SOCI

##### ART 8 (Ammissione)

Sono soci aderenti all'organizzazione tutte le persone che stabilmente, senza una partecipazione temporanea alla vita associativa, condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà; l'elenco è tenuto ed aggiornato dal Comitato Direttivo.

##### ART 9 (Diritti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi della medesima.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto ad essere rimborsati, per le spese effettivamente-

te sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

#### ART 10 (Doveri)

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

#### ART 11 (Esclusione)

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri dello statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è proposta dal consiglio e deliberata dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

#### ART 12 (Associazioni aggregate)

Le Associazioni, gli Enti o i soggetti aggregati esternamente non perdono la loro individualità, ma partecipano alla vita dell'associazione condividendone pienamente finalità, diritti, doveri ed attività nel rispetto del presente statuto, con esclusione però degli acquisti patrimoniali che saranno a favore ed a carico dell'associazione, dovendo i patrimoni dell'associazione e del soggetto aggregato restare comunque sempre divisi.

### TITOLO IV

#### GLI ORGANI

#### ART. 13 (Indicazione degli organi)

Sono organi dell'associazione:

-l'Assemblea;

-il Consiglio;

-il Presidente

-il Collegio dei Sindaci Revisori

-il Collegio dei Probiviri

#### CAPO 1- L'ASSEMBLEA

ART.14 (Composizione e funzioni)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione, per i quali vale il principio del voto singolo di cui all'art.2532, ultimo comma del codice civile.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione.

Sono compiti dell'assemblea;

a-approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;

b-approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

c-approvare e modificare l'ammontare delle quote associative annuali e determinare il termine ultimo per il loro versamento;

d- approvare e modificare le linee programmatiche dell'organizzazione:

e- approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;

f- approvare il regolamento generale dell'organizzazione uni-

formandolo alla natura partecipativa della stessa;

g- approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;

h- approvare le modifiche dello statuto;

i-deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;

j- adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11 (esclusione);

l- nomina commissione elettorale.

ART.15 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Consiglio direttivo convoca l'assemblea con avviso da affiggere nei locali della sede sociale, nelle sedi distaccate e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui dispone.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti.

Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

L'avviso di convocazione, che deve contenere: gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione, è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti almeno da tre mesi. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'organizzazione consentire ai non soci di prendere la parola.

#### ART. 16 (Validità dell'assemblea)

L'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci componenti. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di aderenti.

Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente atto.

#### ART. 17 (Votazione)

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La deliberazione di modifica dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, come pure nel caso di delibera di espulsione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli

aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengano il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti qualunque ne sia il numero.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste proposte si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani d'età.

#### ART.18 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente all'organizzazione ha diritto a consultare il verbale.

### CAPO II- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### ART. 19 (Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 a 21 membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea ogni tre anni, eletti da tutti i soci.

Vengono chiamati a comporre il comitato direttivo dell'Associazione almeno due rappresentanti per ogni frazione

e Comune; nessuno di questi potrà comunque avere un numero di membri che raggiunga la metà dei componenti il comitato direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

ART. 20 (Durata e funzioni )

Il Consiglio direttivo, che dura in carica un periodo di tre anni, può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

A- predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 13;

B- eseguire i deliberati dell'assemblea;

C- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;

D- deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

E- aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini degli obiettivi del presente statuto.

CAPO III IL PRESIDENTE

ART. 21 (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta di voti.

E' coadiuvato da due vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

ART. 22 (Durata)

Il Presidente dura in carica tre anni.

Un mese prima della scadenza il presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo consiglio ; la stessa Assemblea nomina la commissione elettorale.

ART. 23 (Funzioni)

Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione; presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti ed attua le delibere del consiglio direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

ART.24 (Il Collegio Sindacale)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, scelti anche tra i non soci e dura in carica tre anni per il periodo corrispondente all'approvazione del Bilancio di ogni mandato del Consiglio direttivo.

Nella prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei conti elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Organizzazione.

Verifica altresì il conto consuntivo predisposto dal Consiglio, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Delle riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti, redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

La carica dei Revisori dei conti e' incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Organizzazione.

#### ART.25 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti anche tra non soci.

Vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni .

Nella prima riunione dopo la nomina dell'Assemblea , il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'Assemblea.

Delibera altresì sulle controversie tra soci e Consiglio e tra i singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Il Collegio decide a maggioranza senza formalità di procedure.

#### TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

##### ART. 26

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) beni immobili e mobili;

b) contributi;

c) donazioni e lasciti;

d) rimborsi;

e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f) ogni altro tipo di entrate ( che possano comunque essere compatibili con le finalità dell'Associazione stessa).

##### ART. 27 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono: beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

##### ART. 28 (Contributi)

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea.

Le quote di iscrizione annuale non sono trasmissibili a terzi.

I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, possono essere stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

ART 29 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, sono accettate dal comitato direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal comitato direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART.30 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 31 (Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ai Comuni di Monteroni d'Arbia e di Murlo ed utilizzati per le popolazioni residenti, sentito l'organismo di controllo (authority del terzo settore) di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dal-

la legge.

I beni mobili ed immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

## TITOLO VI IL BILANCIO

### ART.32 (Bilancio preventivo e consuntivo)

Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1° gennaio.

Il bilancio consuntivo, di tipo economico e finanziario, contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

### ART.33 (Formazione e contenuto del bilancio)

Il bilancio consuntivo è elaborato dal comitato direttivo.

Esso contiene le singole voci di spesa e le entrate relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal comitato direttivo.

Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

### ART.34 (controllo sul bilancio)

Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato da un commercialista di fiducia dell'Associazione, nominato dal comitato direttivo.



Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

#### ART.35 (Approvazione del bilancio)

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

### TITOLO VII LE CONVENZIONI

#### ART.36 (Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal comitato direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

#### ART.37 (Stipulazione delle convenzioni)

La convenzione è stipulata dal presidente dell'organizzazione di volontariato.

#### ART.38 (Attuazione delle convenzioni)

Il comitato direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

## TITOLO VIII COLLABORATORI

ART.39 (Collaboratori di lavoro autonomo)

L'organizzazione di volontariato, per sopperire ad esigenze specifiche può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

## TITOLO IX LA RESPONSABILITA'

ART.40 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART.41 (Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione risponde, con i propri beni, (con le proprie risorse economiche), dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.42 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

## TITOLO X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART.43 (Rapporti con enti e soggetti privati)

L'organizzazione di volontariato coopera con altri enti e sog-

getti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

ART.44 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART.45 (Rapporti con l' A.N.P.A.S)

L'organizzazione di volontariato svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

#### TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.46 ( Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme di legge vigenti in materia.

*Firmato: Cecchi Marco - Dott. Roberto Ceni (Notaio)*

\* \* \* \* \*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**